

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3777

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

*Seduta del 7 febbraio 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, prevede la corresponsione alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta di un compenso giornaliero di lire 400.

Tale compenso, già di per sé stesso esiguo, appare oggi, in relazione al valore della moneta, ancor più inadeguato alle onerose prestazioni rese dal personale in questione.

È inoltre da considerare che il trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari e agli ospedali convenzionati, a differenza di quanto è avvenuto per il personale dello Stato, non ha subito variazioni durante gli ultimi sei anni.

In relazione a ciò, si ravvisa l'opportunità di procedere ad un modesto aumento del suddetto compenso, la cui misura viene stabilita in lire 600 giornaliero.

A seguito poi dell'istituzione del ruolo degli ufficiali medici di polizia, prevista dalla legge 26 giugno 1962, n. 885, e del conseguente potenziamento dei centri medici e delle infermerie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si è manifestata anche per il Ministero dell'interno la necessità di ricorrere all'opera di suore infermiere, alla cui assunzione, in mancanza di apposite norme, ha finora provveduto per conto di quel Ministero la Amministrazione della difesa.

Allo scopo, tuttavia, di eliminare tale anomala situazione, appare opportuno prevedere anche per il Ministero dell'interno la facoltà di impiegare presso i propri servizi di assistenza sanitaria suore infermiere mediante convenzioni da stipularsi con la casa madre cui appartengono le suore stesse. A queste, inoltre, vengono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, e successive modificazioni,

che, tra l'altro, stabiliscono, in applicazione delle norme concordatarie, che le suore di cui trattasi sono poste sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare per l'Italia.

Apposita norma di carattere transitorio conferma, infine, la validità, fino alla loro scadenza, delle convenzioni stipulate dal Ministero della difesa per l'assunzione delle suore

destinate al servizio di assistenza sanitaria presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, il cui articolo 4 indica l'ammontare della spesa e i mezzi di copertura a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta è fissato in lire 600 giornaliere.

### ART. 2.

Il Ministero dell'interno, allorché ricorrano particolari necessità presso i servizi di assistenza sanitaria, presso le infermerie e presso i centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, può impiegare suore infermiere da adibire presso i servizi predetti mediante convenzioni da stipularsi con la casa madre che metterà a disposizione le suore.

Il contingente delle suore ritenute necessarie per le esigenze dei servizi sanitari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è determinato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Alle suore impiegate dal Ministero dell'interno sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, e successive modificazioni.

Il Ministero dell'interno emanerà particolari istruzioni per disciplinare il servizio delle suore addette alle infermerie ed ai centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

### ART. 3.

Le convenzioni in atto, stipulate dal Ministero della difesa per l'assunzione di suore infermiere destinate al servizio di assistenza sa-

nitaria presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, conservano validità fino alla scadenza stabilita.

ART. 4.

All'onere annuo di lire 38.000.000 a carico del Ministero della difesa sarà provveduto con l'ordinario stanziamento del capitolo n. 2501 (lire 32.500.000) e mediante riduzione del capitolo n. 2322 (lire 5.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

All'onere di lire 354.240, a carico del Ministero dell'interno sarà provveduto con l'ordinario stanziamento del capitolo n. 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.